



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 177 del 02 luglio 2024

OGGETTO: NOTTE ROSA 5-6-7 LUGLIO 2024 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO.

IL SINDACO

PREMESSO che nel primo weekend di luglio e precisamente dal 5 al 7 luglio si terrà la 19° edizione della Notte Rosa, che richiama sul territorio delle città costiere che partecipano all'evento numerosi turisti e avventori e che i Comuni aderenti alla manifestazione, che si estendono per 110 Km di Riviera Adriatica, realizzeranno una serie di eventi e di iniziative atte ad intrattenere gli ospiti ed i visitatori di ogni età, tra cui: concerti, eventi culturali, d'intrattenimento, animazione uno spettacolo pirotecnico sincronizzato ecc..

VISTA la Determina Dirigenziale n.500 del 11/06/2024 dalla quale risultano le iniziative della Notte Rosa 2024 organizzate dal Comune di Cattolica in P.zza I Maggio:

- serata del 5 luglio 2024 lo spettacolo con Dj Set con VJ Lopez + Animazione;
- serata del 6 luglio 2024 lo spettacolo con Dj Set + Animazione + Live Show di Jo Squillo;
- serata del 7 luglio 2024 lo spettacolo con Dj Set + Animazione + Live Show di Cristiano Malgioglio;

VISTA la Delibera di Giunta n.68 del 16/05/2024 ad oggetto "Arena della Regina 2024 – Approvazione calendario eventi" dalla quale si evince che il 6 luglio 2024 è previsto presso l'Arena della Regina il concerto di ANNALISA;

VISTA la Determina Dirigenziale n.538 del 18/06/2024 dalla quale risulta l'effettuazione dello spettacolo pirotecnico il 5 luglio 2024;

CONSIDERATO, anche in riferimento alle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che il calendario delle manifestazioni previste richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi assisterà agli eventi possa giungere i luoghi delle manifestazioni con bottiglie e contenitori di vetro;

DATO ATTO che il 25/06/2024 si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale si è parlato delle misure di sicurezza da adottare in occasione degli eventi della Notte Rosa e si ritiene pertanto non necessaria la preventiva comunicazione prevista dall'art.54 del TU.E.L. (D.lgs. 267/2000);

VISTA l'ordinanza Sindacale n.102 del 26/04/2024 ad oggetto: *“Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini – anno 2024.”*;

RITENUTO di integrare quanto già previsto nella suddetta ordinanza;

VISTA l'Ordinanza n.238 del 06 novembre 2018 ad oggetto: *“Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile”* che impone:

- a tutti coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande in occasione di sagre e manifestazioni, feste, ecc. svolti su area pubblica, nonché a coloro che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande all'interno della manifestazione in aree pubbliche e private ad uso pubblico servendosi di contenitori “usa e getta”, devono utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile, ferma restando la possibilità di impiegare materiali riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile;
- a tutti coloro che a qualsiasi titolo, distribuiscono alimenti e/o bevande per consumo all'esterno del proprio perimetro di pertinenza dell'attività o che a qualsiasi titolo distribuiscono alimenti e/o bevande in contenitori monouso, di utilizzare esclusivamente materiale biodegradabile e compostabile, ferma restando la possibilità di impiegare materiali riutilizzabili, vietando di conseguenza, l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico non riciclabile;

PRESO ATTO che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che *“... le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande; ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile”*;

VISTA l'Ordinanza balneare comunale n. 1/2023 e in particolare l'art.3 comma 4 che recita: *“Sulle aree del demanio marittimo in concessione, i concessionari devono posizionare, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana di maggio (sabato e domenica) e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. Gli impianti devono rimanere accesi dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. I predetti concessionari sono altresì invitati a prevedere, sulle rispettive aree in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di videosorveglianza oltreché servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.”*;

RITENUTO, per esigenze di sicurezza delle persone e delle strutture balneari, di ribadire l'obbligo a carico dei concessionari di stabilimento balneare, già previsto all'articolo 3 comma 4 dell'Ordinanza balneare comunale di cui sopra, di tenere accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. lgs 267/2000;

ORDINA

1) a CHIUNQUE in qualsiasi forma svolga attività di vendita o somministrazione di bevande, anche a mezzo distributori automatici, in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro:

- dalle ore 20,00 di venerdì 5 luglio 2024 sino alle ore 7,00 di sabato 6 luglio 2024;
- dalle ore 20,00 di sabato 6 luglio 2024 sino alle ore 7,00 di domenica 7 luglio 2024;
- dalle ore 20,00 di domenica 7 luglio 2024 sino alle ore 7,00 di lunedì 8 luglio 2024;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande nelle lattine e in contenitori di materiale biodegradabile / compostabile e la facoltà di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

2) che sia vietato accedere alle aree delle manifestazioni durante gli orari di svolgimento delle stesse con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro;

3) che i concessionari di stabilimento balneare tengano accesi gli impianti di illuminazione dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Alla Guardia di Finanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P. , le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Cattolica, 02/07/2024

IL SINDACO

FRANCA FORONCHI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)